

Decreto Dirigenziale n. 122 del 28 giugno 2005

Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - **Approvazione regolamentazione dell'ambito portuale di Baia - comune di Bacoli.**

PREMESSO

- che nel territorio della Regione Campania sono dislocati vari porti di rilevanza regionale ed interregionale con destinazione turistico-ricreativa;
- che dal 1 gennaio del 2002, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, legge 18 marzo 2001 n. 88, all'art. 105, comma 2 lett. I), decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative per la gestione dei beni demaniali marittimi negli ambiti dei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale;
- che, tra l'altro, alle Regioni sono state conferite anche le funzioni inerenti la disciplina dell'uso delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo;
- che il decreto interministeriale 7 agosto 2002, pubblicato in G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002, ha istituito il Parco sommerso di Baia, suddividendolo in tre aree di riserva, ha indicato le attività vietate all'interno del Parco ed ha individuato nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta l'Ente gestore provvisorio, in attesa che venga costituito quello definitivo di cui all'art. 5 del citato decreto istitutivo;
- che le Linee programmatiche della Portualità turistica, adottate con d.G.R. n. 5490 del 15 novembre 2002, sottolineano la riconversione del porto di Baia da commerciale a turistico, nel necessario rispetto delle peculiarità dell'esistente Parco sommerso, e nell'allegato 2 alla citata delibera, descrivono lo stato di fatto del sito con i servizi e le attrezzature esistenti;
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005, il Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi di caratterizzazione, bonifica, ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia, interessati dalla presenza di relitti di motonavi parzialmente sommersi.

RILEVATO

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 5 luglio 2002 n. 3194 ha disposto, tra l'altro, la necessità di predisporre un piano degli ormeggi nell'ambito portuale di Baia, come atto propedeutico al rilascio delle concessioni degli specchi acquei nel predetto Porto di Baia;
- che la Regione Campania, l'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli, l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio locale marittimo di Baia, tutti a vario titolo coinvolti nelle vicende relative al Porto e al Parco sommerso di Baia, hanno promosso una serie di incontri a partire dal novembre 2004, al fine di disciplinare al meglio l'utilizzabilità economica per finalità nautiche e diportistiche di un'area dalla notevole rilevanza artistica, archeologica ed ambientale;
- che da tali incontri è emersa la necessità di avviare una attività di regolamentazione dell'ambito portuale di Baia e delle aree demaniali marittime in esso comprese, condivisa da tutte le amministrazioni istituzionalmente coinvolte nell'area interessata, anche al fine di contemperare gli interventi e le opere portuali da realizzare con le esigenze turistiche e commerciali e con gli aspetti archeologici ed ambientali del sito.

RILEVATO, ALTRESÌ

- che, con decreto dirigenziale n. 73 del 3/5/05, è stata indetta una procedura comparativa, mediante avviso pubblico, per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli, con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto;
- che con decreto dirigenziale n. 111 del 13/06/05 è stata approvata la graduatoria finale dei partecipanti alla citata procedura ed è stata disposta l'assegnazione dei sette lotti posti a base dell'avviso pubblico.

VISTI

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto del Ministro della marina mercantile 1 luglio 1974;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l. 16 marzo 2001, n. 88;
- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- il d.i. 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia;
- la l. 5 giugno 2003, n. 131;
- le delibere di G.R.C 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806, 4 marzo 2005, n. 306;
- il d.d. n. 73 del 3 maggio 2005
- il d.d. n. 111 del 13 giugno 2005.

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente riprodotti

1. È approvato l'atto di regolamentazione dell'ambito portuale di Baia - Comune di Bacoli allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Al presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul BURC e sul sito Web della Regione Campania.
3. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Capitaneria di Porto di Napoli, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, all'Ufficio locale marittimo di Baia, alla Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta - Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia, al Comune di Bacoli, per le opportune forme di pubblicità.

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto

REGOLAMENTAZIONE DELL'AMBITO PORTUALE DI BAIA - COMUNE DI BACOLI

La Regione Campania, il Ministero Infrastrutture e trasporti, L'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta

PREMESSO

- che nel territorio della Regione Campania sono dislocati vari porti di rilevanza regionale ed interregionale con destinazione turistico-ricreativa;
- che dal 1 gennaio del 2002, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9, legge 18 marzo 2001 n. 88, all'art. 105, comma 2 lett. l), decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle Regioni risultano conferite le competenze amministrative per la gestione dei beni demaniali marittimi negli ambiti dei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale;
- che l'art. 6, legge regionale 28 marzo 2003 n. 3 attribuisce alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che tra le funzioni conferite alle Regioni rientra anche quella della emissione di provvedimenti volti a disciplinare l'uso delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali;
- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo;
- che con d. i. 7 agosto 2002, pubblicato in G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato istituito il Parco sommerso di Baia;
- che detto decreto delinea la perimetrazione del Parco di Baia suddividendolo in tre aree di riserva, prescrive le attività vietate all'interno del Parco ed individua nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta l'Ente gestore provvisorio, in attesa che venga costituito quello definitivo di cui all'art. 5 del citato decreto istitutivo;
- che, in particolare, tra gli obiettivi prioritari del Parco sommerso di Baia - indicati nel decreto interministeriale istitutivo adottato in data 7/8/2002, all'art. 3, comma 1 - vi è quello di attuare la valorizzazione, anche per finalità sociali ed occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona nonché quello di promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storiche, naturali e paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti, svolte prioritariamente da cittadini residenti e da imprese aventi sede nei comuni ricadenti nell'area del Parco;
- che le Linee programmatiche della Portualità turistica, adottate con d.G.R. n. 5490 del 15 novembre 2002, sottolineano la riconversione del porto di Baia da commerciale a turistico, nel necessario rispetto delle peculiarità dell'esistente Parco sommerso, e nell'allegato 2 alla citata delibera, descrivono lo stato di fatto del sito con i servizi e le attrezzature esistenti;
- che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3391 del 7 gennaio 2005, il Comandante della Capitaneria di Porto di Napoli è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi di caratterizzazione, bonifica, ripristino ambientale dei fondali del Porto di Baia, interessati dalla presenza di relitti di motonavi parzialmente sommersi.

RILEVATO

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 5 luglio 2002 n. 3194 ha disposto, tra l'altro, la necessità di predisporre un piano degli ormeggi nell'ambito portuale di Baia, come atto propedeutico all'espletamento della procedura di evidenza pubblica volta al rilascio delle concessioni degli specchi acquei nel predetto Porto di Baia;
- che l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli ha adottato, nel corso degli anni una serie di ordinanze volte a disciplinare le diverse attività svolgentisi in ambito portuale di Baia;
- che i provvedimenti relativi all'utilizzazione e all'amministrazione del demanio marittimo, ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia, sono adottati dall'amministrazione competente sentito l'ente preposto alla gestione del medesimo Parco;

CONSIDERATO

- pertanto, l'opportunità di regolamentare l'uso delle aree demaniali marittime comprese nell'ambito portuale di Baia, anche al fine di temperare gli interventi e le opere portuali a farsi sia con le esigenze turistiche, diportistiche, commerciali ed imprenditoriali, che con gli aspetti archeologici ed ambientali del sito, mediante la riqualificazione dell'ambito interessato ed il rilancio sostenibile dell'economia locale, in una prospettiva di valorizzazione e sviluppo compatibile dell'area demaniale nonché di una migliore fruibilità della stessa;

- che, atteso l'imminente inizio della stagione estiva, la Regione Campania ha approvato con decreto dirigenziale dell'AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania, n. 73 del 03/05/2005 l' "Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli, con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto", nel testo predisposto d'intesa con l'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, la Capitaneria di Porto di Napoli, l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio locale marittimo di Baia.

RITENUTO

- necessario, anche alla luce dell'impianto normativo sopra delineato e delle competenze individuate, che il provvedimento di regolamentazione sia adottato congiuntamente dalla Regione Campania, dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli e dall'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza ai beni archeologici per le province di Napoli e Caserta.

VISTI

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto del Ministro della marina mercantile 1 luglio 1974;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l. 16 marzo 2001, n. 88;
- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- il d.i. 7 agosto 2002, istitutivo del Parco sommerso di Baia;
- la l. 5 giugno 2003, n. 131;
- le delibere di G.R.C. 17 maggio 2002 n. 2002, 21 marzo 2003 n. 1329, 8 novembre 2004, n. 1806, 4 marzo 2005, n. 306;
- il d.P.R. n. 642 del 26/10/1972 sulla disciplina dei bolli;
- il d.d. Regione Campania 03/05/2005, n. 73

DECRETANO

Art. 1

Ambito portuale di Baia e definizioni

1. Ai sensi del decreto del Ministro della marina mercantile 1 luglio 1974, l'ambito portuale di Baia è quello ricompreso tra il c.d. pontile della società Pozzolana Flegrea, in località S. Lucido, a trecento metri circa a sud dal Fortino Tenaglia incluso, e il pontile c.d. Longobardi a duecento metri circa a nord di Punta Epitaffio incluso.
2. Ai sensi del decreto istitutivo del Parco sommerso di Baia, il Porto di Baia rientra nella Zona C, di riserva parziale.
3. Ai fini del presente provvedimento, la banchina del Porto di Baia è suddivisa in tre zone, denominate Molo Sud, Banchina Bassa, Banchina Alta, come da planimetria allegata.

Art. 2

Attività vietate nel Porto di Baia

1. Nel Porto di Baia sono vietate le seguenti attività:
 - a) l'asportazione, la manomissione ed il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici di formazioni geologiche e minerali;
 - b) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
 - c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino e/o dei reperti archeologici sommersi;
 - d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
 - e) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.
 - f) la balneazione;

- g) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del presente provvedimento;
- h) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, l'ancoraggio e l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente provvedimento.
- i) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del presente provvedimento.
- j) la pesca subacquea.

Art. 3

Attività consentite nel Porto di Baia

1. Nel Porto di Baia sono consentite le seguenti attività:
 - a) la navigazione e la sosta alle unità navali di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore;
 - b) le visite guidate subacquee autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali e dei reperti archeologici;
 - c) le visite a mezzo di unità navali aventi un pescaggio non superiore a 2,50 mt, specificamente autorizzate, contingentate e disciplinate dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta;
 - d) le immersioni in apnea;
 - e) la navigazione a motore ai natanti e imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, di cui al successivo art. 5, comunque a velocità non superiore a cinque nodi, nonchè la navigazione a remi;
 - f) la navigazione a motore per le visite e il trasporto collettivi, autorizzata e disciplinata dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta;
 - g) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
 - h) la pesca sportiva con lenze e canna riservata ai residenti nei comuni ricadenti nel Parco sommerso, autorizzata, contingentata e disciplinata, anche nei modi e nei luoghi, dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta;
 - i) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente con le esigenze di tutela di fondali;
 - j) l'ormeggio, in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti;
 - k) le attività cantieristiche;
 - l) l'elioterapia;
 - m) la mitilicoltura;
 - n) le attività connesse alla nautica;
 - o) i collegamenti marittimi, preventivamente autorizzati dall'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta;
 - p) la distribuzione di carburante, se non esercitata nell'area del Parco sommerso di Baia, nel rispetto dell'art. 9 del presente provvedimento.

Art. 4

Navigazione a motore

1. L'ingresso e il transito nell'area a mare del Porto di Baia sono consentiti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, comma 4 del presente provvedimento.
2. Al fine di agevolare i controlli in materia, le imprese e gli operatori che svolgono attività lavorative nell'ambito portuale di Baia devono comunicare con congruo anticipo all'Ufficio locale marittimo di Baia e all'Ente gestore provvisorio - Soprintendenza per i beni archeologici delle

province di Napoli e Caserta l'elenco di tutte le imbarcazioni da essi utilizzate, corredato da documentazione tecnica idonea a provare il rispetto dei requisiti fissati al comma 1 del presente articolo.

3. L'ingresso e l'uscita nel Porto sono consentiti a "lento moto" e, in ogni caso, a velocità non superiore ai 3 nodi.

Art. 5

Pesca e mitilicoltura

1. Sono consentite le operazioni di imbarco e sbarco dei prodotti della pesca e della mitilicoltura sul Molo Sud, per una lunghezza di banchina pari a quindici metri, a partire dalla recinzione che attualmente impedisce l'accesso alla testata del citato Molo. Detto tratto deve essere delimitato con apposita segnaletica orizzontale.
2. Sono consentite esclusivamente operazioni di travaso dalla barca all'automezzo, senza alcuna forma di stoccaggio.
3. Le operazioni di imbarco e sbarco possono essere effettuate nei seguenti giorni e orari:
 - a) dal lunedì al sabato, dalle ore 06.30 alle ore 12.00;
 - b) la domenica, dalle ore 06.30 alle ore 10.00.
4. L'utilizzo del punto di sbarco è consentito a tutti gli operatori che ne facciano richiesta all'Ufficio locale marittimo di Baia, e che dimostrino di essere titolari di concessione demaniale marittima per il posizionamento e la gestione di campi mitili, o che dimostrino di poter legittimamente esercitare l'attività di pesca.
5. Per tutta la durata delle attività di imbarco e sbarco, gli operatori sono tenuti ad utilizzare un tappetino di gomma di materiale lavabile, in modo da consentirne la successiva pulizia.
6. A garanzia delle condizioni di sicurezza in ambito portuale e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, chiunque svolga operazioni portuali in concomitanza con l'imbarco e lo sbarco di mitili e prodotti ittici, deve attenersi ad una fascia di rispetto pari a mt. 5. La delimitazione e la segnalazione di tale fascia di rispetto competono al Comune di Bacoli.
7. L'Ufficio locale marittimo di Baia può autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo in caso di imminente necessità e pericolo ai fini della sicurezza della navigazione in ambito portuale, ed a salvaguardia della pubblica incolumità.
8. Previo rilascio di idonea concessione demaniale marittima, è riservato all'ormeggio delle imbarcazioni dedite alle attività connesse alla mitilicoltura uno specchio acqueo adiacente la concessione demaniale marittima attualmente intestata ai Cantieri FIART (cfr. (Zona 1 della planimetria allegata).

Art. 6

Ancoraggio e ormeggio

1. I primi quindici metri di Banchina Bassa, a partire dallo scivolo esistente, e relativo specchio acqueo antistante sono riservati all'ancoraggio ed ormeggio dei mezzi navali militari (cfr. Zona 2 della planimetria allegata).
2. Sono riservati all'ormeggio delle imbarcazioni dei residenti senza fini di lucro gli specchi acquee compresi tra quello destinato ai mezzi militari, di cui al comma 1 del presente articolo (Zona 2), e quello riservato al distributore di carburante, di cui al successivo art. 9, nonché tra quest'ultimo e il limite della Banchina Alta.
3. Possono essere utilizzati per fini diportistici di lucro i lotti, posizionati a non meno di 20 mt. dalla banchina, indicativamente individuati nell'allegata planimetria con le lettere da A a G. Le procedure amministrative di adozione delle necessarie concessioni demaniali marittime, nel rispetto della delibera di Giunta regionale 5 luglio 2002 n. 3194, seguono le indicazioni contenute nell' "Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquee ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli (NA), con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto", approvato con decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania, n. 73 del 03/05/2005.
4. Nel Porto di Baia sono in ogni caso vietati:
 - a) l'accesso ed ormeggio a unità navali con pescaggio maggiore di m 2,00 in una fascia di ml 30 dal ciglio della banchina del porto di Baia; divieto di accesso e/o ormeggio ad unità navali con pescaggio maggiore di m 2,50 nella restante area del Parco;

- b) accesso ed ormeggio a tutte le unità navali addette al trasporto merci;
 - c) le unità addette al trasporto passeggeri non preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;
 - d) la navigazione con velocità superiore ai 5 nodi;
 - e) l'utilizzo di detersivo e/o prodotti inquinanti.
5. Nel Porto di Baia è in ogni caso fatto obbligo ai concessionari demaniali marittimi:
- a) di predisporre sui pontili galleggianti contenitori per la raccolta differenziata;
 - b) di individuare punti di raccolta per batterie esaurite o scadute;
 - c) di rimuovere dallo specchio acqueo in concessione eventuali detriti galleggianti e non;
 - d) di rimuovere o spostare i corpi morti non utilizzati esclusivamente sotto il controllo dell'Ente gestore;
 - e) di accendere una polizza assicurativa anche per la responsabilità civile a copertura di eventuali danni ambientali, per violazione delle norme a tutela del Parco sommerso, come da decreto istitutivo;
 - f) di contribuire alle spese per la pulizia del porto di Baia, e in particolare al mantenimento del battello spazzamare, mediante versamento di una somma pari al 10% del canone demaniale, secondo le indicazioni contenute nell'atto di concessione demaniale marittima.

Art. 7

Attività di varo e alaggio

1. Le attività di alaggio e varo possono essere espletate mediante gru semoventi o camion dotati di gru, esclusivamente sul Molo Sud, secondo le seguenti prescrizioni e sotto il controllo dell'Ufficio locale marittimo di Baia:
 - a) le operazioni a mare si effettuano all'interno di un corridoio dedicato, avente un'ampiezza di mt. 10 a partire dal ciglio della banchina. Al fine di garantire la sicurezza portuale, durante le operazioni sono vietati la sosta e il transito di qualsiasi altra unità navale;
 - b) le operazioni a terra possono essere espletate esclusivamente sulla parte del Molo Sud delimitata da apposita sbarra, atta ad impedire l'accesso ai non estranei ai lavori;
 - c) le gru semoventi e gli automezzi dotati di gru devono essere posizionati ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 1 dal ciglio della banchina;
 - d) l'area interessata a terra e a mare, individuata anche in considerazione del raggio di azione del mezzo impegnato, deve essere idoneamente segnalata dai suoi fruitori ed essere interdetta al transito dei pedoni;
 - e) la sosta degli automezzi al ciglio di banchina e in aree ad esso adiacenti, interessati da operazioni di alaggio e varo, è vietata sino al termine di tali attività.
2. Le attività di alaggio e varo si svolgono altresì sullo scivolo pubblico posto alla radice della Banchina Bassa, nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 1 del presente articolo, in quanto compatibili.
3. Le operazioni di alaggio e varo possono avere luogo esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
 - a) periodo 1 maggio - 30 settembre: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 20.00; sabato, ore 9.00 - 13.00
 - b) periodo 1 ottobre - 30 aprile: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 17.00, sabato, ore 9.00 - 13.00
4. Chi intende esercitare attività di alaggio e varo di unità da diporto sullo scivolo della Banchina Bassa e sul Molo Sud, deve presentare all'Ufficio locale marittimo di Baia e alla Regione Campania, Settore Demanio marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime apposita dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 68, Cod. Nav., in duplice copia, in bollo e redatta come da facsimile allegato, attestante il possesso dei presupposti e requisiti di legge richiesti in materia.
5. Copia della suddetta dichiarazione, restituita all'interessato con il nulla osta dell'Ufficio locale marittimo di Baia, salvo motivi ostativi tempestivamente comunicati dalla Regione Campania, deve essere immediatamente esibita dietro richiesta del personale di vigilanza portuale.
6. L'Ufficio circondariale marittimo di Baia istituisce e cura la tenuta di apposito registro, nel quale vengono annotate tutte le imprese che abbiano prodotto la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Ufficio circondariale marittimo di Baia è tenuto, nel rispetto dell'art. 19, l. 08/07/1990, n. 241, a svolgere verifiche circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 del presente articolo.
8. L'utilizzo dello scivolo di alaggio in forma occasionale e senza fini di lucro può essere concordato direttamente con l'Ufficio locale marittimo di Baia.
9. L'Ufficio locale marittimo di Baia e la Regione Campania, Settore Demanio marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime possono autorizzare operazioni in deroga alle disposizioni del presente articolo in caso di imminente necessità e pericolo ai fini della sicurezza della navigazione in ambito portuale, ed a salvaguardia della pubblica incolumità.

Art. 8

Balneazione ed elioterapia

1. Nel Porto di Baia è vietata la balneazione. Fa eccezione unicamente la spiaggia individuata al successivo comma 3, in considerazione della notevole distanza dagli impianti e dalle attività produttive e portuali esistenti.
2. È consentita l'attività di elioterapia nella spiaggia libera che parte dalla Banchina Alta.
3. La spiaggia sottostante il Castello di Baia, sede dell'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, può essere oggetto di concessione demaniale marittima, nel rispetto dei criteri indicati nell' "Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nella Zona C del Parco sommerso di Baia, Porto di Baia, Comune di Bacoli (NA), con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto", di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 9

Rifornimento carburanti

1. È vietata l'attività di distribuzione carburante nel Parco sommerso di Baia.
2. Nelle more della delocalizzazione del distributore ubicato sulla Banchina Bassa del Porto di Baia, l'attività di distribuzione e rifornimento carburante è consentita nel rispetto:
 - a) dei confini dello specchio acqueo destinato alle manovre e alle evoluzioni dei natanti impegnati nelle operazioni di rifornimento;
 - b) dell'Ordinanza n. 28/2004, adottata dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli in data 30/07/2004, come modificata dal comma 3 del presente articolo.
 - c) di ogni altra norma richiesta dalla vigente normativa di sicurezza, nonché a tutela dell'ambiente.
3. A cura del gestore del distributore attualmente esistente devono essere delimitati, mediante il tracciamento di una striscia di colore giallo, due tratti di banchina pari a mt. 12, misurati dal distributore verso sinistra e verso destra rispetto al fronte mare. Nei tratti così delimitati non è consentita la sosta di mezzi, autoveicoli e ciclomotori; analogamente, detti tratti, a mare, sono interdetti alla sosta di natanti.

Art. 10

Accesso, circolazione, transito e sosta sulle aree a terra

1. Sulle banchine del Porto di Baia è consentito il transito in senso unico di marcia con ingresso dal Tempio di Venere.
2. Sulle stesse banchine è consentita la sosta a pettine, negli spazi appositamente indicati, ad eccezione dei primi quindici metri a partire dallo scivolo ivi esistente.
3. È vietata la sosta lungo i primi quindici metri di Banchina Bassa, a partire dallo scivolo esistente.
4. L'accesso al Molo denominato Sud è consentito dall'Ufficio locale marittimo di Baia, mediante utilizzo di apposita sbarra, ai soli veicoli autorizzati ad effettuare operazioni commerciali e portuali, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e alle vetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni.
5. La circolazione veicolare sul Molo Sud, consentita ai sensi del comma 4 del presente articolo, può svolgersi in entrambi i sensi di marcia.
6. Sul Molo Sud sono altresì vietate la sosta e la fermata per qualsiasi tipo di veicolo lungo il banchinamento, ad esclusione di quelli che espletano attività connesse al varo ed alaggio di imbarcazioni e dei veicoli di cui al comma 4 del presente articolo.

7. L'area antistante l'edificio adibito a sede dell'Ufficio locale marittimo di Baia, delimitata con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi del corpo delle Capitanerie.
8. L'area antistante l'edificio adibito a sede della Guardia di Finanza, delimitata con linea continua di colore giallo, è riservata ai mezzi del corpo della Guardia di Finanza e ai veicoli dell'Agenzia delle Dogane.
9. Al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle operazioni portuali o per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, nonché per esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, compreso un innalzamento del *Security level*, è facoltà del Comandante dell'Ufficio locale marittimo di Baia, del Comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli o della Regione Campania, Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - Opere marittime interdire o limitare, in qualunque momento, l'accesso, la circolazione e la sosta nel Porto o in una determinata zona di esso, anche a coloro che siano in possesso di regolare permesso.
10. I conducenti dei veicoli all'interno del Porto di Baia devono attenersi, in ambito portuale, alle seguenti prescrizioni:
 - a) la massima velocità consentita è di 20 Km/h;
 - b) è vietato il sorpasso tra veicoli;
 - c) è vietato effettuare manovre pericolose.
11. I veicoli in sosta fuori dagli spazi consentiti o non autorizzati sono sanzionati ai sensi dell'art. 1161, comma 2, Cod. Nav..

Art. 11

Norme transitorie

2. Fino alla conclusione dei lavori di ripristino, la testata del Molo Sud, per una profondità di mt. 20, è interdetta a qualsiasi tipo di attività, comprese il transito e la sosta di persone, cose e veicoli.
3. Sino all'adozione di apposita ordinanza di revoca, continuano ad avere efficacia le ordinanze adottate dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli:
 - a) n. 56/2004, inerente le attività di demolizione e rimozione dei relitti giacenti nel porto di Baia;
 - b) n. 55/2004 e 61/2004, inerente le operazioni di demolizione del pontile c.d. Coppola;
 - c) n. 28/2004, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del presente provvedimento.
 - d) n. 18/2004.

Art. 12

Norme finali

1. Ferma restando la competenza ordinaria della Regione Campania, in caso di eventi straordinari e imprevedibili, e in tutti i casi di necessità e urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli e l'Ufficio locale marittimo di Baia possono adottare tutte le misure del caso, comprese ordinanze di interdizione di aree a terra e a mare.
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli mantiene, inoltre, le competenze circa l'adozione di ordinanze di interdizione di aree a terra e a mare al fine di:
 - a) esercitazioni di tiro;
 - b) brillamento di ordigni bellici;
 - c) regate veliche;
 - d) spettacoli pirotecnici.
3. Sono abrogate le ordinanze n. 20/2001, 19/2002, 6/2004, 24/2000, 22/2004, 34/2004, 45/2004, adottate dall'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. I trasgressori al presente decreto sono soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
5. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Per l'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia - Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta

Il Soprintendente Dr.ssa Maria Luisa Nava

Per il Ministero Infrastrutture e trasporti
Il Capo del Circondario Marittimo di Pozzuoli
Comandante T.V. (CP) Francesco Perrotti

Per la Regione Campania
Il Dirigente del Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime
Arch. Massimo Pinto

A: REGIONE CAMPANIA
AGC Trasporti e viabilità
Settore Demanio marittimo
Centro direzionale di Napoli
Isola C/3
80146 Napoli

e p.c.: Capitaneria di Porto di _____

Comune di _____

Oggetto: Comunicazione inizio attività per l'anno ____, ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav.

Il sottoscritto ____, nato a ____ il __/__/__ e residente in ____ alla via ____, in qualità di ____, dell'impresa o società ____, C.F./P.Iva ____, comunica a codesta spett.le Regione l'inizio delle attività di ____, che sarà effettuata nell'ambito del Porto di ____, Comune di ____.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, consapevole che:

- l'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi;
- a norma dell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/00, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la sopradetta attività di ____.

Comunica, inoltre, di essere iscritto al n. ____ del registro della Camera di Commercio di ____ per lo svolgimento di attività di ____

L'attività di cui alla presente, sarà effettuata senza creare nessun intralcio alle normali attività espletate nel Porto e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Si allega:

- copia del documento di identità

Data: _____

Firma

